

STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, FINALITÀ

Art. 1

E' costituita l'Associazione Culturale denominata **"ASSOCIAZIONE MUSEO DELLA MELARA ENTE DEL TERZO SETTORE"**, in forma abbreviata **"ASSOCIAZIONE MUSEO DELLA MELARA ETS"**.

L'Associazione ha sede in La Spezia, 19136, via Valdilocchi, 15.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2

L'associazione è apolitica, apartitica, indipendente da qualsiasi Ente od Associazione, ha carattere volontario, non ha scopi di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs. 117/2017:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. f) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

In particolare, nell'ambito delle suddette finalità e attività di interesse generale, l'Associazione si propone di operare nei seguenti ambiti:

- il recupero, la tutela, la valorizzazione, lo studio, la ricerca e la promozione del patrimonio storico-culturale delle aziende OTO Melara, Breda Meccanica Bresciana e, in generale, dell'Industria della Difesa. Tale patrimonio storico-culturale riguarda documenti, pubblicazioni, manufatti, macchinari ed utensili industriali, archivi, immobili e quant'altro possa essere considerato testimonianza dell'evoluzione tecnologico-organizzativa e della cultura dell'impresa e delle sue relazioni con il territorio circostante e con la società;

- lo studio e la ricerca sui temi della storia e della cultura dell'impresa, dei caratteri strutturali e delle trasformazioni dei sistemi e delle politiche industriali e dei mercati;

- la promozione e la partecipazione attiva ad iniziative di carattere culturale affini a quelle dell'Associazione di rilevanza locale e/o nazionale e/o internazionale.

A tal fine l'Associazione, per realizzare le finalità istituzionali, si occuperà pertanto a titolo esemplificativo

e non esaustivo, delle seguenti attività:

- acquisire da chiunque, a titolo definitivo o anche in conto deposito od in comodato, archivi e documentazione di ogni genere materiale storico e promuoverne la conservazione, la catalogazione, la valorizzazione e l'incremento;
- organizzare, promuovere e sponsorizzare manifestazioni ed eventi culturali, convegni, seminari di studio, progetti di ricerca, iniziative formative, mostre e quant'altro possa contribuire ad un'adeguata trattazione e divulgazione dei temi oggetto del proprio campo di azione, compresa l'istituzione di premi di laurea, borse di studio e l'organizzazione di stage formativi o di corsi didattici, di cooperazione e scambio culturale a livello internazionale;
- fondare e gestire biblioteche/centri di documentazione e aree museali/espositive;
- promuovere o realizzare direttamente e pubblicare studi e ricerche, con l'osservanza dei limiti e dei requisiti stabiliti dalle vigenti normative in materia;
- partecipare alla costituzione di associazioni, comitati ed istituzioni in genere, nonché aderire a quelli già costituiti, purché aventi scopo analogo a quello perseguito dall'Associazione, e comunque sempre nel pieno rispetto della propria autonomia;
- effettuare ogni altra iniziativa per la realizzazione delle finalità dell'Associazione o per l'incremento del suo patrimonio da destinarsi ai predetti fini.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione può collaborare con chiunque: persone fisiche e giuridiche, Enti, Amministrazioni pubbliche e private, Società, Istituti, Università, Accademie e Organismi di qualunque natura, anche non italiani, stipulando con essi, se opportuno, accordi e convenzioni.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle relative disposizioni di attuazione, con particolare riferimento alla disciplina delle associazioni del Terzo settore.

Potrà pertanto, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, prestare servizi formazione e di consulenza a favore di terzi, attinenti l'oggetto degli scopi perseguiti, realizzare direttamente e pubblicare studi e ricerche sotto forma di monografie, periodici ed altre forme editoriali, fondare e gestire biblioteche e/o musei al fine di raccogliere e rendere disponibili agli utenti ogni tipo di documentazione e materiale attinente allo scopo perseguito, gestendo le attività sopra indicate, in quanto compatibili, con criteri di economicità, fermi restando i limiti previsti dalla legge ed il rispetto di tutti gli adempimenti verso le

Pubbliche Amministrazioni. È demandata all'Assemblea l'individuazione delle ulteriori attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei citati criteri e limiti.

L'Associazione può esercitare l'attività di raccolta fondi secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

FINANZE, PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 3

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote di adesione e dai contributi volontari di quanti siano interessati all'attività della stessa, da contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di Enti Pubblici o da altri Enti ed Organizzazioni locali e nazionali, stranieri e internazionali, pubblici e privati, dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività, da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti nonché da beni mobili ed immobili che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo.

L'Associazione provvede al conseguimento dei suoi scopi ed al proprio finanziamento attraverso le seguenti entrate:

- Quote di adesione dei soci;
- Contributi straordinari o una tantum dei soci o di terzi in relazione a particolari iniziative e contributi a fondo perduto dei soci;
- Eventuali proventi derivanti dal proprio patrimonio e dallo svolgimento delle attività statutarie e, quindi, da eventuali avanzi netti di gestione.

In particolare, l'Associazione potrà accedere ai finanziamenti specificatamente stanziati da leggi internazionali, comunitarie, statali e regionali.

I Terzi potranno effettuare erogazioni (sotto forma di contributi, sponsorizzazioni, prestazioni di servizi ecc.), per consentire la realizzazione di iniziative di cui l'Associazione si è fatta promotrice, anche senza incremento del patrimonio dell'Associazione stessa.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve

comunque denominate, ai propri associati, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di recesso o di esclusione, i singoli soci non possono chiedere la divisione del patrimonio, né pretendere il rimborso delle quote associative versate.

Art. 4

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

SOCI

Art. 5

Possono essere associati dell'Associazione (denominati anche "soci" dell'Associazione) i cittadini italiani o stranieri residenti in Italia in possesso della piena capacità giuridica, nonché persone giuridiche ed enti.

I soci possono essere classificati nelle seguenti categorie:

- **Soci ordinari:** possono essere persone fisiche, persone giuridiche ed enti che richiedono di essere ammessi all'Associazione e si impegnano a versare le quote associative annuali deliberate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sulla richiesta di adesione delibera il Consiglio Direttivo dell'Associazione.

- **Soci promotori:** possono essere persone fisiche, persone giuridiche ed enti che richiedono di essere ammessi all'Associazione e si impegnano a versare i contributi ordinari deliberati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sulla richiesta di adesione delibera il Consiglio Direttivo dell'Associazione e l'adesione ha effetto solo a seguito del versamento del contributo deliberato.

- **Soci sostenitori:** sono rappresentati dai soggetti pubblici e privati che si impegnano con contributi straordinari nel sostenere le attività dell'Associazione. L'indicazione dei soci sostenitori avviene su delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo delibera, di anno in anno, l'importo del contributo straordinario da versare.

- **Soci onorari:** possono essere persone fisiche che si sono distinte per meriti particolari nel campo lavorativo o culturale, ovvero che si sono fatti particolarmente onore nel sostenere e promuovere l'Associazione e che pertanto sono in grado di incrementare la visibilità ed il prestigio dell'Associazione. L'invito ai potenziali soci onorari, viene deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Con la domanda di ammissione il richiedente si impegna ad osservare lo statuto ed i regolamenti interni eventualmente predisposti dal Consiglio Direttivo ed a versare la quota di ammissione e le quote associative a carattere periodico o una tantum deliberate dal Consiglio Direttivo.

Tutti i predetti versamenti dei soci non sono ripetibili ad

alcun titolo, neanche in caso di scioglimento dell'Associazione o di morte, recesso od esclusione del socio. I versamenti non danno origine a quote di partecipazione trasmissibili a terzi sia per atto fra vivi che per causa di morte.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato.

La delibera del Consiglio Direttivo di ammissione del nuovo socio è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro soci. La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato entro sessanta giorni dall'adozione della delibera. L'interessato, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, potrà chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibererà sulle domande non accolte in occasione della prima convocazione utile.

La qualifica di socio può venir meno per recesso dell'associato stesso ovvero per l'esclusione dello stesso dall'Associazione. Ciascun socio può recedere dall'Associazione previa presentazione di apposita richiesta indirizzata al Presidente della medesima che dovrà essere inviata, almeno tre mesi prima della data di chiusura dell'esercizio annuale. Il recesso avrà effetto dalla data di chiusura dell'esercizio in cui è stata presentata la richiesta. Il recesso non farà venir meno l'obbligo dell'associato di pagare le quote associative maturate nell'esercizio nel quale il recesso ha effetto.

L'esclusione di un socio potrà avvenire solo per gravi motivi, su proposta del Consiglio Direttivo e successiva approvazione dell'Assemblea.

Costituiscono gravi motivi le ipotesi di seguito indicate:

- il mancato versamento della quota associativa annuale e dei contributi ordinari e straordinari, quando il ritardo è superiore ad un anno dal termine stabilito dal versamento;
- una grave violazione dello Statuto ovvero delle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- il compimento di atti contrari agli scopi dell'Associazione ovvero lesivi della dignità e del prestigio dell'Associazione medesima o dei singoli soci.

Nei suddetti casi la proposta di esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo sarà comunicata al socio mediante lettera per posta, fax ovvero per posta elettronica. Entro quindici giorni dal ricevimento della delibera di esclusione, il socio potrà presentare le sue contro-deduzioni. In tal caso, il Consiglio Direttivo, tenuto conto delle contro-deduzioni, dovrà confermare o meno la propria decisione. Nel caso di conferma, la proposta sarà presentata alla prima Assemblea utile per l'approvazione. Dopo l'approvazione dell'Assemblea, l'esclusione è immediatamente efficace e sarà riportata nel Libro soci. I soci, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere

all'Associazione non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 6

Organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente ed il Vice Presidente
- Il Segretario Generale
- l'Organo di controllo
- Il Comitato Tecnico Scientifico.

Art. 7

ASSEMBLEA

Tutti i soci dell'Associazione hanno diritto a partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria. Hanno diritto di voto tutti i soci ordinari, promotori ed i soci sostenitori che risultino iscritti nel Libro dei Soci e che sono in regola con il pagamento delle quote associative. I soci onorari non hanno diritto di voto ma possono assistere alle Assemblee sia ordinaria che straordinaria. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio successivo, entro undici mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine, nel primo caso, può essere prorogato a sei mesi dal Consiglio Direttivo qualora particolari esigenze lo richiedano.

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei Soci o dall'Organo di controllo.

L'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti i soci con lettera da inviarsi a mezzo fax, a mezzo servizio postale o a mezzo posta elettronica almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. Nell'avviso devono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare; nello stesso avviso può essere stabilita la seconda convocazione, da tenersi in un giorno successivo. In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si considera regolarmente costituita quando sono presenti tutti i Soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede sociale purché in Italia.

La riunione potrà tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire simultaneamente alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare documenti in

tempo reale. Verificatisi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.

L'Assemblea ordinaria risulta validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto presenti;

L'Assemblea straordinaria risulta validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto;
- in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

Essa delibera validamente in sede ordinaria che straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Il socio che ha diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta da un altro socio. Ciascun socio può rappresentare per delega sino ad un massimo di tre o cinque soci a seconda che l'Associazione abbia un numero di associati, rispettivamente, inferiore o non inferiore a cinquecento soci. Si applicano i commi quarto e quinto dell'art. 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o da persona designata dall'Assemblea a maggioranza dei presenti. Segretario dell'Assemblea è il Segretario Generale dell'Associazione e, in caso di sua assenza, un socio nominato dall'Assemblea stessa.

Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità di votazione. Le deliberazioni prese in conformità con lo statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

In sede ordinaria:

- Approva il bilancio consuntivo, in conformità alle modalità di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii., ed il bilancio preventivo;
- Elegge i componenti del Consiglio Direttivo di cui due su designazione dei Soci sostenitori;
- Elegge il Presidente ed il Vice Presidente, scelti tra i membri del Consiglio Direttivo, su designazione dei soci sostenitori;
- Elegge i membri dell'Organo di controllo su designazione dei soci sostenitori;

- Approva il regolamento interno, se proposto e redatto dal Consiglio Direttivo;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

In sede straordinaria:

- Delibera sullo scioglimento dell'Associazione;
- Delibera sulle modifiche allo statuto;
- Delibera sul trasferimento di sede dell'Associazione;
- Delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 8

CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di sette membri, anche non soci. In ogni caso, la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Tra i componenti il Consiglio Direttivo, l'Assemblea elegge il Presidente ed il Vice Presidente dell'Associazione, su designazione dei soci sostenitori.

Il Consiglio Direttivo elegge, tra i propri membri, il Segretario Generale e, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Presidente ed il Vice Presidente scelti tra i membri designati dai soci sostenitori.

Il Consiglio Direttivo nomina il Comitato Tecnico Scientifico di cui al successivo articolo 12. Nell'esercizio delle sue funzioni e per l'approfondimento di specifiche materie, il Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, anche su proposta del Comitato Tecnico Scientifico, composte da soci e non soci. Tutti i documenti elaborati dalle commissioni sono di proprietà dell'Associazione e la loro divulgazione all'esterno dell'Associazione è condizionata all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può redigere un regolamento interno che sarà approvato dall'Assemblea.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente di sua iniziativa ogni qualvolta lo ritenga necessario, o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri o dell'Organo di controllo.

La convocazione della riunione del Consiglio Direttivo avviene mediante lettera, fax o posta elettronica da inviarsi con un preavviso di almeno cinque giorni prima della riunione. Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale,

quando intervengono tutti i consiglieri in carica. La riunione potrà tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire simultaneamente alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare documenti in tempo reale. Verificatisi questi requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza, dal Vice-Presidente. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza almeno della maggioranza dei suoi componenti in carica, incluso il Presidente o il Vice Presidente e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le riunioni verranno verbalizzate dal Segretario Generale; in assenza del medesimo le funzioni di Segretario saranno svolte da un membro del Consiglio designato dal Presidente.

Al Consiglio Direttivo spetta la responsabilità del funzionamento e del coordinamento delle attività dell'Associazione per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto riservato dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea.

Spetta al Consiglio Direttivo, in via esemplificativa e non esaustiva:

- fissare le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, stabilirne le modalità e le responsabilità di esecuzione e controllarne l'esecuzione stessa;
- decidere sulla gestione e sugli investimenti patrimoniali;
- redigere il bilancio consuntivo ed il bilancio di previsione e curarne la trasmissione all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
- deliberare sull'ammissione di nuovi soci;
- deliberare sull'esclusione dei soci;
- proporre all'Assemblea eventuali modifiche da apportare allo statuto;
- deliberare le quote associative dei soci ordinari, i contributi ordinari dei soci promotori ed i contributi straordinari dei soci sostenitori;
- conferire e revocare procure;
- deliberare su ogni altro atto di amministrazione.

I membri del Consiglio Direttivo non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procederà al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i Consiglieri possono

essere riconfermati. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, l'Assemblea ordinaria dei soci è convocata entro trenta giorni per provvedere alla sostituzione. I nuovi Consiglieri cessano dalla carica insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 9

IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE

Il Presidente ed il Vice Presidente dell'Associazione vengono eletti dall'Assemblea su designazione dei soci sostenitori, nell'ambito dei membri del Consiglio Direttivo. Rimangono in carica lo stesso periodo temporale del Consiglio e sono rieleggibili.

Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, vigila sul buon andamento amministrativo dell'Associazione, sull'osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti.

Il Vice Presidente è incaricato di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 10

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale, eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri, coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive necessarie per il funzionamento dell'Associazione e svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Egli svolge altresì le funzioni di tesoreria dell'Associazione, curando la gestione della cassa, la tenuta della contabilità e dei libri sociali.

Art. 11

L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea, anche non soci, su designazione dei soci sostenitori.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile. Almeno uno dei componenti effettivi e almeno uno dei supplenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, del codice civile.

L'Organo di controllo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle relative linee guida.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige apposito verbale.

Ove ritenuto necessario e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l'Assemblea nomina altresì il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, a condizione che tutti i suoi membri siano iscritti nel Registro dei Revisori Legali. Qualora i componenti dell'Organo di controllo non siano tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro, il Consiglio Direttivo affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.

Art. 12

IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il Comitato Tecnico Scientifico svolge funzioni consultive affiancando il Consiglio Direttivo in tutte le attività e le manifestazioni culturali dell'Associazione. Il Comitato può proporre al Consiglio Direttivo la nomina di commissioni particolari di studio e di ricerca nel campo delle attività congeniali all'Associazione.

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da un minimo di sette ad un massimo di undici membri che possono essere eletti anche tra persone non soci e la nomina è di competenza del Consiglio Direttivo.

Il Comitato Tecnico Scientifico nomina fra i suoi membri un Portavoce il quale in particolare manterrà i necessari contatti con il Presidente ed il Consiglio Direttivo.

DISPOSIZIONI VARIE

LIBRI SOCIALI

Art. 13

Oltre le scritture previste negli art. 13, 14 e 17, comma 1, dal Codice del Terzo settore, l'Associazione tiene:

- a) il libro dei soci,
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea,
- c) i libri delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo;
- d) il registro dei volontari.

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) sono

tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali entro 10 giorni dalla relativa richiesta, presentata al Consiglio Direttivo.

PRESTAZIONI DEI SOCI ED ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

Art. 14

I soci possono prestare la propria opera volontaria e gratuita a favore delle iniziative promosse ed organizzate dall'Associazione.

L'Associazione può avvalersi di volontari, anche non soci, nello svolgimento della propria attività ed è tenuta ad iscrivere in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere le finalità dell'ente, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti.

L'attività del volontario non può essere retribuita. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili ed il Consiglio Direttivo deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio.

Qualora l'Associazione si avvalga di volontari dovrà assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

BILANCIO CONSUNTIVO E BILANCIO PREVENTIVO

Art. 15

L'Associazione deve redigere il bilancio consuntivo, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.

Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo che dovrà presentarlo, per l'approvazione, all'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il termine può essere prorogato a sei mesi dal Consiglio Direttivo qualora particolari esigenze lo richiedano.

L'Associazione deve, inoltre, predisporre il bilancio

preventivo con l'indicazione dei proventi, degli oneri e dell'evoluzione finanziaria attesa per l'anno successivo. Il bilancio di previsione è predisposto dal Consiglio Direttivo che dovrà presentarlo, per l'approvazione, all'Assemblea entro il mese di novembre dell'esercizio in corso.

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo ed il bilancio di previsione dovranno essere approvati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l'Associazione provvederà altresì alla redazione del bilancio sociale, secondo le apposite linee guida ministeriali di cui all'art. 14, comma 1 del D.lgs. 117/2017.

QUOTE ASSOCIATIVE

Art. 16

I soci ordinari sono tenuti al versamento delle quote associative, deliberate dal Consiglio Direttivo. La quota associativa dovrà essere versata entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, ovvero entro trenta giorni dalla comunicazione di ammissione per i nuovi soci.

I soci sostenitori sono tenuti al versamento dei contributi straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo. I contributi dovranno essere versati entro trenta giorni dalla delibera del Consiglio Direttivo.

I soci onorari sono esclusi dal versamento delle quote associative.

AVANZI DI GESTIONE

Art. 17

In nessun caso si potrà procedere alla distribuzione sia diretta che indiretta degli eventuali avanzi di esercizio; questi dovranno essere accantonati a riserva ad incremento del patrimonio dell'Associazione.

L'Associazione ha pertanto il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Viene ugualmente esclusa la possibilità di distribuire ai soci fondi o riserve o di rimborsare quote durante la vita dell'Associazione.

SCIoglimento

Art. 18

L'eventuale scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci la quale procede alla nomina di uno o più liquidatori ed alla determinazione dei relativi poteri.

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, individuate dall'Assemblea che delibera lo scioglimento, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 19

Qualunque controversia dovesse sorgere in dipendenza dell'esecuzione o dell'interpretazione del presente statuto, ad eccezione di quelle nelle quali è previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà rimessa a giudizio di un Arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'Arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede l'Associazione.

NORME APPLICABILI

Art. 20

Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento al Codice del Terzo settore, al Codice civile e alle altre leggi applicabili in materia.

Art. 21

CLAUSOLA TRANSITORIA

Le disposizioni del presente Statuto diverranno efficaci a decorrere dall'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Fino a quando, in base al regime transitorio previsto dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117, si renderà applicabile all'Associazione la disciplina Onlus di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si considererà in ogni caso efficace e vigente il precedente Statuto, redatto in conformità all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

F.to Luca PERAZZO

GENNARO CHIANCA, Notaio - Impronta del Sigillo

La presente copia su supporto informatico è conforme all'originale documento su supporto analogico e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, composta da n. 15 pagine.

Sarzana (SP), il 14/01/2026

[GENNARO CHIANCA, Notaio - File firmato digitalmente]